



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 25 settembre 2013 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Chieri** (TO), in data 22 luglio 2013, e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte l'8 agosto 2013, recante un quesito in materia di contabilità pubblica avente ad oggetto le competenze dell'Organo di revisione;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di **Chieri** ha inoltrato alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, un quesito con il quale ha domandato *"se il parere di competenza del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6, del DLgs. 267/00 debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione <<letteralmente intesa>> o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato"*.

Al fine di meglio illustrare il quesito, il richiedente ha evidenziato che l'Amministrazione sottopone periodicamente al Collegio dei revisori *"le proposte di transazione che intende perfezionare ai fini dell'acquisizione del parere richiesto dall'art. 239, co. 1, lett. b)"* del TUEL. Ha specificato che in alcuni casi si tratta di proposte di definizione di un contenzioso giudiziario ed in altri di transazione di questioni non ancora sfociate in un giudizio, riferite, principalmente, a piccoli danni richiesti da terzi.

Richiamata la prassi illustrata sopra, il Sindaco del Comune di **Chieri** ha precisato che è sorta una divergenza con il Collegio dei revisori che in relazione ai casi di transazione extragiudiziale non dovrebbe essere espresso alcun parere da parte dell'Organo di revisione poiché *"non essendosi instaurato formalmente un contenzioso, il parere non debba essere reso a garanzia dell'autonoma valutazione dirigenziale di cui all'art. 107 del Dlgs 267/00 ritenendo che la ratio della riforma della norma abbia come obiettivo di sottoporre al controllo gli accordi transattivi intervenuti in corso di causa che per loro natura non soggiacciono alla comunicazione successiva alla Corte dei conti non costituendo debito fuori bilancio"*.

Considerato in

## DIRITTO

### ***Ammissibilità della richiesta***

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte<sup>1</sup>.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente.

Il quesito in esame proviene dal Comune di **Chieri**, risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla *"attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione*

---

<sup>1</sup> Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in [http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_autonomie/2006/delibera\\_5\\_aut\\_2006.pdf&%5d](http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d)

*finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".*

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio<sup>2</sup>.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Nel caso di specie l'attinenza della questione alla materia della "*contabilità pubblica*" si ravvisa nella circostanza che la richiesta di parere riguarda la materia dei controlli operanti nelle Amministrazioni locali poiché è diretta ad ottenere l'interpretazione delle disposizioni attinenti alle competenze dell'Organo di revisione.

#### **Merito**

La richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di **Chieri** riguarda l'interpretazione dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 6 del

---

<sup>2</sup> Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in [http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni\\_riuinite/sezioni\\_riuinite\\_in\\_sede\\_di\\_controllo/2010/delibera\\_54\\_2010.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riuinite/sezioni_riuinite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf)

TUEL al fine di individuare in quali casi l'Organo di revisione debba rendere il parere previsto dalla disposizione sulle proposte di transazione che l'Ente intende concludere.

**1.** La disciplina relativa alla composizione ed alle competenze dell'Organo di revisione è contenuta nel Titolo VII, parte seconda del TUEL (artt. 234 - 241).

Nell'individuare le funzioni dell'Organo di revisione, l'art. 239 del TUEL rileva che è suo compito specifico la collaborazione con il Consiglio dell'Ente nei limiti precisati dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente stesso (co. 1, lett. a).

In concreto l'attività di collaborazione si esplica attraverso pareri, rilievi, osservazioni e proposte finalizzate, come rilevato da autorevole dottrina, a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

**2.** La lett. b), del co. 1 dell'art. 239 specifica che fra le funzioni obbligatorie dell'Organo di revisione è compresa quella della resa di pareri nelle materie analiticamente indicate nella stessa disposizione, da svolgersi secondo le modalità indicate nel Regolamento<sup>3</sup>.

L'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico – finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio e strumentale alla funzione di vigilanza sull'andamento economico – finanziario, propria dell'Organo di revisione.

Il successivo co. 1 bis, dell'art. 239 precisa che i pareri sono espressi su proposte di deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio dell'Ente il quale è tenuto *"ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*<sup>4</sup>.

**3.** La formulazione originaria dell'art. 239 co. 1, lett. b) è stata integrata nel 2012 ad opera del d.l. n. 174 e ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione.

Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL appartengono alla competenza funzionale del Consiglio.

---

<sup>3</sup> Il testo originario della norma è stato modificato ed integrato ad opera dell'art. 3, co. 1, lett. o), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

<sup>4</sup> Il co. 1 bis è stato introdotto nel TUEL dall'art. 3, co. 1, lett. o), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Fra esse, al n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione alle *"proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni"*.

**4.** Con specifico riferimento al parere in merito alle proposte di transazione, l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale quanto se in ordine all'atto conclusivo del procedimento debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che, come si è visto sopra, il parere deve essere reso all'Organo consiliare il quale è tenuto *"ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*<sup>5</sup>.

La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l'obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:

- passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).

**5.** Da ultimo occorre osservare che il TUEL all'art. 239, co. 6 prevede la possibilità che lo Statuto dell'Ente possa prevedere *"ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori"*.

Ferma restando la specifica funzione di ausilio al Consiglio che si estrinseca con la resa dei pareri nelle materie indicate sopra, l'Ente può ampliare le competenze dell'Organo di revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie.

**6.** In conclusione, i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle *"proposte di riconoscimento di"*

---

<sup>5</sup> Art. 239, co.1 bis.

*debiti fuori bilancio e transazioni"* (n. 6). Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di **Chieri**, con nota in data 22 luglio 2013, pervenuta alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 8 agosto 2013, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 25 settembre 2013.

Il Consigliere Relatore  
F.to Giancarlo Astegiano

Il Presidente  
F.to Enrica Laterza

Depositato in Segreteria il **26/09/2013**  
Il Funzionario Preposto  
F.to Federico Sola